Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.

Art. 1 oggetto

Art. 2 modifica all'articolo 1 del DPReg 0172/2004

Art. 3 modifica all'articolo 2 del DPReg 0172/2004

Art. 4 abrogazione dell'articolo 3 del DPReg 0172/2004

Art. 5 abrogazione dell'articolo 4 del DPReg 0172/2004

Art. 6 sostituzione dell'articolo 5 del DPReg 0172/2004

Art. 7 modifica all'articolo 6 del DPReg 0172/2004

Art. 8 modifica all'articolo 7 del DPReg 0172/2004

Art. 9 abrogazione dell'articolo 8 del DPReg 0172/2004

Art. 10 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente Regolamento dispone modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2004, n. 0172/Pres.

Art. 2 modifica all'articolo 1 del DPReg 0172/2004

- 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 la parola: <<superiore>> è sostituita dalle seguenti: <<di secondo grado>>.
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004, è aggiunto il seguente:
 - << 1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali contributi statali, nonché con i sussidi concessi dai Comuni ai sensi della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio). >>.

Art. 3 modifica all'articolo 2 del DPReg 0172/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 la parola: <<superiore>> è sostituita dalle seguenti: <<di secondo grado>>.

Art. 4 abrogazione dell'articolo 3 del DPReg 0172/2004

1. L'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 è abrogato.

Art. 5 abrogazione dell'articolo 4 del DPReg 0172/2004

1. L'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 è abrogato.

Art. 6 sostituzione dell'articolo 5 del DPReg 0172/

1. L'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 è sostituito dal seguente:

<< Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

- 1. La domanda di contributo è formulata da un genitore, o dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale o dallo studente interessato, se maggiorenne, e va presentata alla Provincia di residenza del richiedente.
- 2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente, sotto la propria responsabilità, che attesta:
- a) la residenza e la composizione del proprio nucleo familiare;
- b) la distanza tra la residenza e la sede della scuola frequentata dallo studente per il quale viene richiesto il contributo;
- c) l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità;
- d) l'indicazione dell'istituto scolastico e della classe frequentata.
- 3. Per nucleo familiare si intende quello previsto dalla normativa in materia di ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449)>>.

Art. 7 modifica all'articolo 6 del DPReg 0172/2004

Art. 8 modifica all'articolo 7 del DPReg 0172/2004

1. All'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 le parole: <<pre>e identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, e le politiche della pace e della solidarietà>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di istruzione>>.

Art. 9 abrogazione dell'articolo 8 del DPReg 0172/2004

1. L'articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione 0172/2004 è abrogato.

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE